

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

STATUTO

Delibera n. 25 del 5.4.2001

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. La Comunità di Zelo Buon Persico è costituita dai residenti nel territorio comunale, così come definito nell'art.5 del presente Statuto, nonché da coloro che in tale ambito abbiano rapporti ed interessi certi e continuativi per ragioni di lavoro, di studio o di utenza di servizi pubblici comunali.

2. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, è titolare di funzioni e di poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà. La Comunità locale esercita il proprio auto-governo secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione, delle normative CEE, e secondo i principi, i poteri e gli istituti contenuti nel presente Statuto e nei regolamenti in esso previsti.

Art. 2

Modalità

1. Il Comune di Zelo Buon Persico, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'Ente che cura gli interessi generali della propria Comunità locale:

- ne cura e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, puntando in particolare, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, alla difesa dei ceti sociali più deboli, al superamento delle discriminazioni di fatto esistenti anche fra i sessi e determinando, attraverso azioni positive, condizioni di pari opportunità;
- ne tutela il territorio e l'ambiente contemperando lo sviluppo sociale e la salvaguardia delle condizioni ambientali;
- ne promuove e garantisce la partecipazione, in forma singola o associativa, alle scelte amministrative, politiche, culturali, sociali ed economiche.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione alla vita amministrativa di cittadini, associazioni, forze economiche e sindacali, secondo i principi della sussidiarietà e della omogeneità delle funzioni, della economicità, efficacia ed efficienza della gestione e della adeguatezza organizzativa.

Il Comune indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale della iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazione economica e di cooperazione.

Art. 3

Programmazione

1. Gli strumenti essenziali, alla base dell'azione del Comune, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art.2, sono:

la programmazione, che dovrà rappresentare il metodo primario per una gestione efficiente ed efficace;

la partecipazione dei cittadini sulle questioni rilevanti di indirizzo generale, sia a fini di orientamento che di verifica;

l'informazione ai cittadini, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Art. 4

Le funzioni del Comune

1. Il Comune esercita competenze e funzioni con riferimento all'ambito di interesse locale.

2. Le funzioni proprie, che riguardano la popolazione della Comunità locale ed il territorio comunale, sono esercitate secondo le norme e i principi del presente Statuto.

3. Le funzioni attribuite e delegate, di competenza dello Stato e della Regione, sono esercitate secondo le leggi e nel rispetto dei principi del presente Statuto.

4. Con medesimo criterio sono esercitate le funzioni dello Stato e della Regione organizzate a livello locale.

5. Le funzioni di cui ai commi 3. e 4. possono essere esercitate solo a seguito dell'assicurazione delle risorse necessarie da parte dello Stato o della Regione.

Art. 5

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Il Comune riconosce, altresì, il valore di ogni persona dal concepimento alla morte naturale che si impegna a promuovere indipendentemente dalla sua razza e dalla sua età, utilizzando a tal fine anche le forze del volontariato specificamente impegnate nei vari momenti e aspetti della vita umana.

3. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi ed alle altre categorie disagiate.

4. Per il perseguimento dei fini suddetti il Comune promuove forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e soprattutto con gli Enti territoriali confinanti.

Art.6

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico.

1. Il Comune di Zelo Buon Persico è inserito in un ambiente naturale ancora sufficientemente integro ed ha una spiccata tradizione agricola, promuove, pertanto, le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente e a mantenere nel proprio sviluppo

un giusto equilibrio naturale stabilendo un corretto rapporto tra nuove edificazioni e territorio.

Il Comune attua un piano per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause dell'inquinamento acustico, atmosferico e delle acque. In particolare il Comune si impegna a tutelare, in collaborazione col Parco Adda Sud, la zona naturalistica adiacente al fiume Adda.

Art. 7

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art.10 comma 3 T.U.E.L. n. 267/2000.

4. I modi d'utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dalle Convenzioni adottate.

Art. 8

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 18,71 ed è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali n.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 confinanti:

ad Nord: con il Comune di Merlino;

ad Sud: con i Comuni di Cervignano d'Adda e Galgagnano;

ad Est: con i Comuni di Spino d'Adda (Cr) e Boffalora d'Adda;

ad Ovest: con i Comuni di Paullo e Mulazzano.

Il Territorio del Comune di Zelo Buon Persico comprende le seguenti frazioni: Bisnate, Cascina Giussana, Cascina Molinetto, Casolate, Mignete, Molinazzo, Muzzano e Villa Pompeiana.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

Art. 9

Statuto

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

Le modifiche dello statuto sono precedute da idonee forme di consultazione con le maggioranze e le procedure previste dalla legge.

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, o statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'organo di Controllo.

Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

Art.10

Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

IL Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Art.11

Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Al fine di garantire a tutti i cittadini adeguata informazione, con apposito regolamento sulla partecipazione, sono previste ulteriori forme di pubblicità sulla attività del Comune.

Art. 12

Stemma e gonfalone

1. Le caratteristiche dello stemma e del Gonfalone del Comune sono: Castello con alla base una corona di alloro e sovrapposto un grifone su cui troneggia una corona; il tutto in campo bianco e azzurro.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 5 Agosto 1966.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono consentiti solo previa autorizzazione del Sindaco.

TITOLO II

ORGANI

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 13 Norme generali

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

2. Spettano agli organi elettivi (Sindaco e Consiglio) le funzioni di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14. Norme

Le norme relative all'elezione, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed alla decadenza sono quelle previste dalla Legge.

Art. 15

Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 16 Consiglieri Comunali e dura in carica per il periodo stabilito dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 16

Presidenza del Consiglio Comunale, compiti e poteri

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, il Consiglio Comunale è presieduto dal consigliere anziano ai sensi di legge.

3. In caso di assenza od impedimento del consigliere anziano, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, ai sensi di legge, segue in graduatoria il consigliere anziano.

4. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto

5. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.

6. Il Sindaco convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari.

7. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

8. Il Sindaco, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la conferenza dei capi gruppo.

Art. 17

Convocazione della prima seduta

1. La prima seduta, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo, deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso d'inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto

Art. 18

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e del T.U.E.L. n. 267/2000 e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.

4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

6. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

7. Spetta al Consiglio comunale definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

8. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico e amministrativo oltre che attraverso atti fondamentali, anche con risoluzioni, ordini del giorno, direttive, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente ed ai quali gli organi dell'ente stesso dovranno uniformarsi.

9. Sono inserite all'ordine del giorno del Consiglio le proposte d'iniziativa di singoli consiglieri secondo le forme e con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art.19

Sedute e Deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche tranne nel caso in cui, dovendo essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il sindaco dispone la trattazione dell'argomento in seduta riservata ai soli componenti eletti.

2. Il Consiglio Comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto. E' prevista seduta in seconda convocazione, in tal caso sarà sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge. Nel caso in cui debba procedere all'elezione di taluni suoi membri e nulla sia disposto in senso diverso, conseguono l'elezione coloro che riportano il maggior numero di voti indipendentemente da un quorum minimo. Qualora a seguito della votazione con la procedura su indicata non risultasse eletto alcun esponente della minoranza, che invece è previsto debba essere eletto, viene proclamato in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, l'esponente della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà di selezione discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta e nei casi espressamente richiesti dalla legge.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono curate dal Segretario Comunale, tranne nei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell'Organo collegiale nominato dal Sindaco.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 20

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio istituisce, nel proprio seno, Commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo, consultive, redigenti e con poteri d'iniziativa nei confronti del Consiglio comunale, secondo l'apposito regolamento.

Art. 21

Commissioni Speciali

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di controllo o di garanzia la cui presidenza è attribuita alle minoranze.

2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina il funzionamento delle suddette commissioni.

Art. 22

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

4. Qualora, durante il quinquennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 23

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio dei diritti d'iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2. In particolare il Regolamento dovrà consentire al singolo consigliere:
di esercitare il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale;
di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
di ottenere dagli uffici del Comune e dagli Enti e dalle Aziende da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Non può essere opposto il segreto d'ufficio alla richiesta del consigliere se non per impedimento previsto dalla legge.

4. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale gli potranno essere notificati gli atti inerenti al suo mandato.

6. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in

procedimenti di responsabilità civili o penali, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente stesso e salvo il recupero di ogni spesa in caso di sentenza di condanna motivata per responsabilità personale.

7. Oltre i casi espressamente previsti dalla legge, i consiglieri comunali decadono dalla carica qualora per tre sedute consecutive o cinque nel corso dell'anno, senza giustificazione non intervengano alle sedute del Consiglio Comunale. Il Consigliere presenta le proprie cause giustificative per iscritto durante il Consiglio Comunale successivo a quello in cui si è verificata l'assenza, qualora le giustificazioni non vengano accolte ne viene dato atto nel verbale del primo punto all'O.D.G.

Art. 24

Presentazione delle interrogazioni e delle istanze

1. Le interrogazioni e le istanze sono formulate per iscritto al Sindaco che provvede a rispondere direttamente nel termine massimo di trenta giorni. In alternativa, qualora l'interessato lo abbia chiesto espressamente, la risposta può essere fornita durante la seduta del Consiglio Comunale, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 25

Gruppi consiliari

1. Dopo ogni rinnovo del Consiglio Comunale ogni consigliere viene invitato ad indicare a quale gruppo intende appartenere.

2. Ciascun gruppo è composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui una lista abbia ottenuto l'elezione di un solo consigliere.

3. I consiglieri che non abbiano indicato a quale gruppo intendano appartenere o che si dimettano da un gruppo senza aver chiesto ed ottenuto l'iscrizione ad altro gruppo, hanno facoltà di aderire al gruppo misto o di costituire un nuovo gruppo consiliare.

4. Si applica il comma 2 alla costituzione del gruppo misto e di ogni nuovo gruppo consiliare.

5. Ogni gruppo elegge il proprio capogruppo dandone comunicazione al Sindaco; nelle more o comunque in assenza di tale designazione è capogruppo il consigliere che per ogni lista ha riportato il maggior numero di voti.

6. E' istituita la Conferenza dei capigruppo il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

7. Ai gruppi consiliari sono assicurate per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture sulla base delle esigenze di ciascun gruppo e della loro consistenza numerica.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Art. 26

Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di sei Assessori.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Nella composizione della giunta deve essere garantito il rispetto della pari opportunità fra uomo e donna ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
6. Possono essere nominati assessori i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, con esperienza tecnica e professionale in possesso di requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale fino ad un numero massimo di uno.

Art. 27

Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta:
 - a) compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei dirigenti;
 - b) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
 - d) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale e secondo le norme ed i principi individuati nello Statuto Comunale.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. La Giunta può dotarsi di Regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 28

Decadenza della Giunta

1. La Giunta Comunale decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale ed a seguito di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Art. 29

Giusto procedimento

1. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento deliberativo sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili ad esclusione dei meri atti di indirizzo.
2. I provvedimenti assunti da Organi monocratici a seguito di competenze loro attribuite da parte della Giunta con propria determinazione, sono assoggettati al rispetto del "giusto procedimento" di cui al comma precedente e successivamente comunicati alla Giunta ed ai Capi gruppo consiliari.
3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento", così come definito nel presente Statuto.

Art.30 Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del Consiglio Comunale e dura in carica per il periodo stabilito dalla legge.
2. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio, soprintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuite quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed in particolare da quelle previste nell'art. 50 del T.U.E.L. n. 267/2000;
5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione, e poteri di autorganizzazione delle proprie competenze.
6. Il Sindaco sovrintende alle funzioni di polizia locale secondo quanto stabilito dalle leggi.
7. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale durante la prima riunione, pronunciando la seguente formula:
"Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica, e l'Ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini."
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stessi colori della Repubblica e del Comune da portare a tracolla.

Art. 31 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la direzione unitaria ed il coordinamento della attività politica e amministrativa del Comune;
 - b) indirizza, vigila e coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - c) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - d) impartisce direttive al Segretario Generale e al Direttore Generale se nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - e) ha facoltà di delega;
 - f) promuove, partecipa ed assume iniziative per concludere accordi di programma secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;
 - g) convoca i comizi per i referendum comunali;
 - h) adotta ordinanze ordinarie;
 - i) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza nel rispetto della legge;

- j) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- k) nomina il Segretario Comunale e può attribuire allo stesso anche le funzioni di Direttore Generale;
- l) nomina i responsabili dei settori e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi apicali seguendo i criteri stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- m) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nel termine di quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art.32

Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta

Art. 33

Rappresentanza dell'ente

Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente, l'esercizio della rappresentanza compresa quella in giudizio è attribuibile a ciascun dirigente in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al dirigente individuato.

La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato per il compimento dei seguenti atti:

- rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
- stipulazioni di convenzioni tra comuni per o svolgimento di funzioni e servizi determinati;

Il Sindaco può altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico – istituzionale:

- rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;

- stipulazioni di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni ecc.

Art. 34

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco:
 - a) in caso di sua assenza o impedimento temporaneo;
 - b) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, fino alle nuove elezioni;
 - c) nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.
2. Il Vice Sindaco viene nominato dal Sindaco, unitamente alla nomina dei componenti la Giunta.
3. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del vice Sindaco, le funzioni di Sindaco vengono svolte dall'Assessore più anziano d'età.
4. Il Vice Sindaco dovrà essere individuato con il documento programmatico sulla base del quale verrà nominata la Giunta comunale. In tale documento il Vice Sindaco sarà il primo degli assessori elencati dopo il candidato Sindaco. Gli altri assessori fungeranno da Vice Sindaco, secondo l'ordine in cui figurano elencati nel documento stesso, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, così come individuato nel presente comma, con l'esclusione degli Assessori esterni al Consiglio comunale ove eletti.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art.35

Attribuzioni generali

1. Al Segretario comunale spettano le funzioni di assistenza giuridico amministrativa, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge, nonché quelle stabilite dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Segretario Comunale, quale garante del rispetto dei valori contemplati dall'art.97 della Costituzione svolge attività di coordinamento individuando modalità, criteri e procedure per assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente fissati dagli organi elettivi, il Sindaco può affidare al Segretario comunale la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente.
3. Nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti, il Segretario Comunale, qualora non sia nominato altro soggetto con funzioni di Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei Responsabili delle strutture anche attraverso il Comitato di Direzione, di cui all'art.42 del presente Statuto.
4. Spetta al Segretario Comunale l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per l'esplicazione delle proprie competenze.
5. Il Segretario Comunale svolge, qualora sia nominato dal Sindaco, sentito il parere della giunta, le funzioni di Direttore Generale.

Art.36

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute degli Organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi e ne cura altresì la verbalizzazione, con obbligo di astensione e di sostituzione, entro i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta o del Consiglio soggette all'eventuale controllo dell'Organo Regionale di Controllo o del Difensore Civico.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi all'Organo Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

6. esercita le altre competenze conferitegli dalla legge statale, regionale, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ente e dal Sindaco.

7. I Regolamenti e il Sindaco attribuiscono allo stesso, in particolare, anche funzioni di carattere gestionale che richiedono alta garanzia di imparzialità e/o che non possono essere attribuite, in relazione al livello di professionalità richiesto, ai responsabili delle strutture operative di massima dimensione in servizio.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art. 37

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'organizzazione del Comune è ordinata in base al perseguimento degli obiettivi politici e alla soddisfazione dei bisogni della collettività. Si uniforma ai seguenti criteri:

- a) distinzione fra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa;
- b) Efficienza, economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa ;
- c) Flessibilità nell'organizzazione delle unità organizzative e nella gestione delle risorse umane;
- d) Armonizzazione degli orari secondo le finalità dell'art.60 D.P.R. 03.02.1993, n.29.

2. Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individuano forme e modalità operative di gestione della struttura interna.

3. L'ordinamento del personale del Comune si uniforma ai principi di cui al D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.38

Rapporti con il personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e la qualificazione professionale, la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. L'Amministrazione Comunale regola le relazioni sindacali secondo i criteri e le modalità indicate nell'art.10 del D.Lgs. 29/1993 e successive integrazioni e modificazioni, e nei contratti collettivi di lavoro; nelle materie demandate alla contrattazione decentrata si provvederà con specifici accordi sindacali resi esecutivi con provvedimento del Sindaco.

Art. 39

Direttore Generale

1. I Regolamenti sulla disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi prevedono la facoltà di nomina di un Direttore Generale, le relative attribuzioni e competenze e, nel caso in cui il Sindaco affidi l'incarico ad un soggetto diverso dal Segretario Comunale, ne disciplinano i rapporti e le rispettive attribuzioni.

Art. 40

Compiti dei responsabili delle strutture

1. I Responsabili delle strutture, per il conseguimento degli obiettivi e degli indirizzi impartiti dagli organi elettivi e sotto la sovrintendenza del Segretario Comunale, o del Direttore Generale eventualmente nominato, organizzano e dirigono le strutture comunali alle quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.

2. Esercitano i compiti di direzione, propulsione, gestione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività dei settori e dei servizi da loro dipendenti.

3. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente e non rientranti tra le funzioni del segretario e del direttore generale.

4. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo ed in particolare quelli di cui all'art. 107 comma 3 T.U.E.L. n. 267/2000.

5. Essi sono responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 41

Incarichi di direzione

1. Il Sindaco nomina i Responsabili di strutture operative, in coerenza con le disposizioni di legge, del T.U.E.L. n. 267/2000, del presente Statuto, dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Ad ogni Responsabile cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.

Art.42

Comitato di direzione

1. I Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano il funzionamento e le attribuzioni del Comitato di Direzione.

2. Il Comitato di Direzione è composto di norma dal Segretario Comunale, dal Direttore Generale se nominato, dai Responsabili delle strutture operative.

3. Il Sindaco o un suo delegato ha facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato.

Art. 43

Reclutamento di personale a tempo determinato

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità per il reclutamento di dirigenti a tempo determinato per l'espletamento di funzioni di direzione e/o di coordinamento di uno o più settori, al di fuori della dotazione organica dell'Ente, secondo le disposizioni di cui all'art. 110 comma 2 T.U.E.L. n. 267/2000.

2. La copertura dei posti previsti nella dotazione organica dell'Ente, di Responsabile di struttura operativa che richiedono alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Il Regolamento disciplina le modalità di reclutamento e i requisiti richiesti.

3. I contratti di lavoro di cui ai commi precedenti non possono avere durata che oltrepassi la scadenza del mandato elettorale del Sindaco.

4. Nei casi esplicitati al comma 1 del presente articolo, possono essere stipulate apposite convenzioni fra enti.

Art. 44

Valutazione dell'organizzazione

1. La Giunta presenta al Consiglio Comunale una relazione contenente una valutazione sullo stato dell'organizzazione del personale e dei servizi, dell'adeguatezza della struttura operativa e della dotazione organizzativa in rapporto agli obiettivi, alle attività, ai criteri ed ai parametri per il controllo di gestione.

2. La relazione è redatta tenendo conto delle valutazioni a tal fine fornite dal Nucleo di valutazione.

Art. 45

Rapporti di collaborazione esterna

1. I Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il perseguimento di programmi ed obiettivi determinati e con convenzioni a termine che prevedano una durata non superiore a quella del mandato del Sindaco, i criteri per la determinazione del trattamento economico e la natura privatistica del rapporto.

TITOLO IV

SERVIZI

Art. 46

Forme di gestione

1. L'attività ed i servizi comunali sono organizzati secondo i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità.

2. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, ed in particolare quella diretta a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità stessa, viene svolta di regola attraverso i servizi pubblici, che possono essere istituiti e gestiti, anche con diritto di privativa, dal Comune, ai sensi di legge.

3. Il Comune, ai sensi del presente Statuto riconosce e favorisce le libere forme associative della collettività locale e ne valorizza l'azione. Ove possibile ed in assenza di vincoli di legge, esso assume servizi che non siano già svolti efficacemente e con piena soddisfazione della comunità dai citati gruppi sociali.

4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa consultazione delle associazioni interessate, nonché previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo Statuto.

5. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a capitale pubblico o attraverso società miste partecipate dal Comune ed aperto all'apporto dei privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale, preferibilmente di carattere locale.

6. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante convenzione, l'unione di Comuni, ovvero in Consorzi.

7. Quale che sia la modalità di gestione prescelta, nell'organizzazione del servizio sono garantite ai membri della comunità idonee forme di partecipazione, informazione, controllo e tutela.

Art. 47

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non imprenditoriali, non rendono opportuna la gestione con altre forme previste dalla legge.

Art. 48

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che assicurano alla Amministrazione comunale compiti di indirizzo e di controllo sulla prestazione, finalizzati a garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini, la razionalità economica della gestione, il contenimento dei costi e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il regolamento dei contratti disciplina le modalità delle gare mediante le quali si individua il concessionario.

Art. 49

Istituzioni

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma, determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 50

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla sua sostituzione su proposta motivata del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri assegnati.

3. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

4. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 51

Il Presidente

1. Il Presidente dell'istituzione è nominato nei modi ed ha i requisiti di cui al primo comma dell'art. 50.

2. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla sua sostituzione, su proposta motivata del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri assegnati.

3. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 52

Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato e può essere revocato dalla Giunta con le modalità e nei casi previsti dal regolamento.

2. Il Direttore dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art.53

Società con partecipazione minoritaria di capitali locali

1. Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione di opere necessarie a corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione

statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche.

2. La procedura per la scelta dei soci privati e dell'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato dovrà essere quella dell'evidenza pubblica.

3. L'atto costitutivo della società dovrà contenere l'obbligo per il comune di nominare almeno due membri del consiglio di amministrazione ed un membro del collegio sindacale, tali soggetti dovranno essere nominati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei presenti e con voto limitato.

4. Si applicheranno tutte le disposizioni vigenti in materia.

Art. 54

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e del presente Statuto, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto, approvato dal Consiglio comunale e da propri regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

Art. 55

Nomine e revoche

1. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno ed in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere. Tale documento contiene la lista dei candidati per i quali devono essere allegati i relativi curricula comprovanti il possesso di esperienze di amministrazione.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario Generale del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Il Direttore è nominato a seguito di pubblico concorso, indetto dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal Regolamento dell'Azienda.

5. Il Direttore può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Presidente o di 1/3 dei Consiglieri assegnati.

Art. 56

Società a prevalente capitale pubblico

1. Per la gestione di servizi pubblici di rilevante importanza e consistenza imprenditoriale e finanziaria, il Consiglio comunale può promuovere la partecipazione del Comune, singolarmente o in forma associata ad altri enti pubblici, alla costituzione di

società per azioni a prevalente capitale pubblico con la partecipazione di altri soggetti privati, si preferiranno i capitali locali.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nell'atto costitutivo della Società e nel relativo Statuto, che sono approvati dal Consiglio comunale, sono stabilite le modalità di conferimento della quota di partecipazione anche mediante beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società, nonché la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art.2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

TITOLO V CONTROLLO INTERNO

Art. 57 Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

3. Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specifica le attribuzioni di controllo, di proposta e di garanzia.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 58 Revisori del conto

1. L'organo di revisione del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e delle altre norme di legge specifiche in materia, devono possedere quelli di eleggibilità, fissati dalla legge per l'elezione al consiglio comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO VI FORME COLLABORATIVE

Art. 59

Principio di cooperazione

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, nonché con altri enti pubblici, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

2. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 60

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 61

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza con i principi del presente Statuto, promuove la costituzione di consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di forme organizzative previste per i servizi stessi negli articoli precedenti.

2. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

3. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art.51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 62

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 56 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 63

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati partecipa con altri enti pubblici ovvero, ove ne abbia la competenza primaria, promuove e conclude accordi di programma secondo le norme vigenti.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'e ventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

TITOLO VII L'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 64

Disciplina dei termini

1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, l'Amministrazione comunale provvede a determinare, ai sensi dell'art.2, 2° comma, della Legge 241/90, il termine entro cui ciascun tipo di procedimento deve concludersi con l'assunzione dell'atto terminale che in qualsiasi caso non deve essere superiore ai 30 giorni o ai termini di legge o di regolamento stabiliti per il tipo di procedimento.

Art. 65

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire ed hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli, che collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il regolamento dovrà prevedere le modalità ed i tempi con i quali:

gli aventi diritto, a partire dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento;

il responsabile del procedimento, dalla ricezione delle richieste di cui al precedente punto, deve pronunciarsi sulla loro accoglibilità e rimettere le sue conclusioni all'Organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale;

agli aventi diritto viene data adeguata motivazione nei casi in cui si verifichi il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute.

Art. 66

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e di soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 67

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste all'art. 61.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 Legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 68

Accordi concernenti la discrezionalità

1. Nei termini di cui all'art.11 della Legge 241/90 l'Amministrazione comunale può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento amministrativo.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art.13 della predetta Legge 241/90, non sono in ogni caso ammessi accordi in relazione ai seguenti tipi di procedimento:

- a) procedimenti sanzionatori e disciplinari;
- b) procedimenti concorsuali in materia di pubblico impiego;
- c) procedimenti di scelta del metodo di gara per gare di appalto di opere e servizi pubblici.

3. L'organo competente per la adozione del provvedimento è altresì competente per la stipula dell'eventuale accordo. Se l'adozione è subordinata ad atti concernenti l'esercizio della discrezionalità in essi può valutarsi anche la possibilità o meno di addivenire ad accordo.

4. Agli accordi di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art.11 della Legge 241, ove compatibili, ed in quanto non sia diversamente disposto dal precedente comma.

Art. 69

Il Difensore Civico

Istituzione, competenze e poteri

1. Può essere istituito l'ufficio del Difensore civico comunale.

2. Il difensore civico esercita le proprie funzioni nei confronti della Amministrazione comunale, nonché degli enti ed istituzioni da questa dipendenti.

3. Il difensore civico interviene d'ufficio oppure su richiesta, anche orale, di chi vi ha interesse.

4. Il difensore civico:

può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti;

può convocare i responsabili dei procedimenti per chiedere ed ottenere informazioni;

può avanzare proposte e presentare documenti o relazioni al Sindaco, al Consiglio comunale od alla Giunta, che hanno l'obbligo di esaminarli entro trenta giorni e, comunque, nella prima seduta del Consiglio comunale successiva alla scadenza di tale termine;

deve presentare al Consiglio comunale una relazione annuale circa l'attività svolta, corredandola di analisi statistiche e formulando proposte intese al perseguimento di una maggiore imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa comunale;

deve dare notizia all'Autorità giudiziaria di tutti i fatti costituenti reato dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio;

assume ogni altro atto e svolge ogni altra attività espressamente attribuita alla sua competenza dallo Statuto, per il perseguimento dei fini di cui all'art.8 della Legge n.142/90, nonché da altri atti normativi.

Art. 70

Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e dura in carica 5 anni. Il successore viene eletto entro 60 giorni dal momento della vacanza.

2. La votazione si svolge a scrutinio segreto ed ai fini dell'elezione necessita una maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in tre successive votazioni, ai fini dell'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Salvi i casi di dimissioni, morte e sopravvento di cause di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico resta in carica fino alla nomina esecutiva del successore.

4. La prima elezione avviene entro 6 mesi dall'approvazione del Regolamento del Difensore civico.

Art. 71

Condizioni di eleggibilità ed incompatibilità

1. Il difensore civico è scelto tra coloro che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale che, per preparazione ed esperienza giuridico-amministrativa diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio oltre che di competenza giuridico-amministrativa.

2. Sono cause di ineleggibilità:

la qualità di titolare, dipendente, amministratore, socio, associato, iscritto ad istituzioni, enti, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali o convenzionali con il Comune o che siano da questo sovvenzionati in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo;

la titolarità di incarichi professionali che comunque riguardino gli interessi dell'Amministrazione comunale.

3. Sono cause di incompatibilità:

a) la qualità di consigliere comunale, provinciale, regionale, deputato o senatore;

- b) la qualità di dipendente del Comune o di ente od istituzione dipendente dal Comune ovvero di consorzio del quale faccia parte il Comune;
- c) la qualità di componente del comitato regionale di controllo;
- d) la qualità di segretario di partiti e movimenti politici a qualsiasi livello.

4. Il difensore civico decade dalla carica qualora sopravvenga una causa di ineleggibilità; nel caso di sopravvenuta incompatibilità egli deve provvedere alle opzioni del caso entro il termine di 30 giorni.

5. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio comunale per gravi motivi; in tal caso occorre una deliberazione assunta con la stessa maggioranza occorsa per la sua elezione.

Art. 72

Dotazioni ed organizzazione dell'ufficio

1. Sono poste a disposizione del difensore civico, mediante apposito regolamento, le risorse, il personale e gli uffici necessari.

2. Le spese dell'ufficio sono poste a carico del Comune.

3. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione e il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori comunali.

TITOLO VIII

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 73

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso iniziative di incentivazione, accesso ai dati e forme di consultazione che saranno stabilite dal Consiglio comunale sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento sulla partecipazione e nel regolamento sulle consulte comunali.

2. La Giunta comunale registra in apposito albo, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente comma, le associazioni che operano sul territorio.

Art. 74

Le consulte comunali

1. Ai fini di un organico rapporto tra il Comune, le diverse forme associative iscritte all'albo comunale, e dei singoli cittadini possono essere istituite le consulte comunali.

2. Possono altresì essere istituite Commissioni consiliari consultive composte da Consiglieri comunali e singoli cittadini portatori di esperienza e competenza in materie riguardanti le funzioni comunali e di interesse dell'intera comunità.

3. Il regolamento determina la composizione, delle consulte comunali, il numero dei suoi componenti, le relative competenze, le forme e modalità di organizzazione e funzionamento, il rapporto con il Comune e l'utilizzo delle strutture, dei beni e dei servizi comunali.

Art. 75

Volontariato

1. L'Amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi sociali, può avvalersi o promuovere la costituzione di appositi organismi basati sulla volontaria adesione da parte di cittadini singoli o associati, determinando con il regolamento sulla partecipazione le finalità da perseguire, le forme di convenzione, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e loro gestioni, le forme di controllo sulla attività.

2. Gli organismi previsti nel comma 1., esponenti di interessi che coinvolgono l'ambito comunale, sono sentiti in merito a provvedimenti presi dall'Amministrazione comunale nelle materie oggetto della loro attività nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 76

La Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove per l'intera Comunità la partecipazione all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne, anche attraverso il concorso diretto della popolazione nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento sulla partecipazione popolare, il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e le O.N.L.U.S., incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai membri della Comunità ed ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati sono inoltre consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire i pareri di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 77

Istanze

1. Ogni membro della comunità, nonché le associazioni, i comitati ed i soggetti possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. Le modalità delle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve altresì prevedere i tempi e le idonee forme di comunicazione della risposta.

3. Se il termine previsto dal regolamento per la risposta non è rispettato, ciascun Consigliere può far proprio il contenuto della istanza in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della istanza, secondo le modalità e con le forme previste dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 78

Petizioni

1. Tutti i membri della Comunità possono rivolgersi, in forma singola o collettiva, agli Organi elettivi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Le modalità e le procedure della petizione sono indicate dal regolamento, il quale deve altresì prevedere i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'Organo elettivo competente.

3. Se il termine previsto dal regolamento per la risposta non è rispettato, ciascun Consigliere può far proprio il contenuto della petizione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione, secondo le modalità e con le forme previste dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 79

Proposte

1. Possono essere avanzate al Sindaco proposte dai cittadini singoli o associati per l'adozione di atti amministrativi sottoscritte da almeno 500 membri della comunità, con le modalità e nelle forme previste dal regolamento sulla partecipazione, con esclusione degli atti di nomina, approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, disciplina di tariffe e tributi e di adozione di strumenti di pianificazione.

2. Il regolamento deve altresì prevedere i tempi e le modalità con cui:

- a) il Sindaco trasmette la proposta all'Organo elettivo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario generale, nonché dell'attestazione alla copertura finanziaria;
- b) l'Organo elettivo competente deve sentire una rappresentanza dei proponenti.

3. Se il termine previsto dal regolamento per la risposta non è rispettato, ciascun Consigliere può far proprio il contenuto della proposta in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della proposta, secondo le modalità e con le forme previste dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 80

Sondaggi di opinione

1. Questioni amministrative di stretta rilevanza comunale potranno essere sottoposte alla valutazione della popolazione residente nel Comune o di porzioni di essa mediante sondaggi d'opinione da compiersi per posta, telefono, raccolta di voti ovvero con i mezzi di volta in volta ritenuto più opportuni, ivi compresi i mezzi informatici e telematici.

2. L'indizione del sondaggio di opinione è deliberata dal Consiglio; in ordine all'indizione possono aversi proposte nei termini di cui al precedente art. 73.

3. Il Consiglio può deliberare l'indizione di un sondaggio quando si tratti dell'effettuazione di scelte fondamentali in materia di opere e servizi pubblici.

4. E' esclusa l'indizione di un sondaggio in materia di bilancio e programmazione finanziaria, disciplina di tariffe e tributi e di adozione di strumenti di pianificazione.

5. Se ha luogo un sondaggio sulla medesima questione non può indirsene un altro per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'indizione, salvo che il nuovo sondaggio non si configuri come un oggettivo sviluppo del precedente.

6. Il sondaggio si svolge nel rispetto delle seguenti regole:

- a) per la preparazione e lo svolgimento l'Amministrazione può avvalersi della consulenza e dell'opera di istituti o società specializzate;
- b) il sondaggio non può verte su scelte già operate dalla legge o sulla sussistenza o meno di responsabilità amministrativa, contabile, civile o penale;
- c) il sondaggio può concernere sia valutazioni che orientamenti; in tale ultimo caso esso deve se possibile porsi nei termini di scelta tra più soluzioni alternative;
- d) il sondaggio deve avvenire secondo modalità tali da garantire la possibilità di partecipazione di tutti i residenti individuata nella delibera di indizione e da garantire la segretezza dell'espressione di opinione;

- e) il sondaggio non può svolgersi in coincidenza con operazioni di voto né nei due mesi precedenti l'elezione del Consiglio;
 - f) qualora concerna un procedimento in corso, il sondaggio non può svolgersi senza il rispetto dei termini stabiliti per il medesimo, ove questi siano da considerare perentori;
 - g) il sondaggio deve esaurirsi entro un mese dalla indizione.
7. Il risultato del sondaggio non vincola l'Amministrazione.

Art. 81

Referendum

1. Il Comune riconosce il referendum quale strumento di collegamento tra la popolazione comunale e i suoi organi elettivi e deve riguardare materie di esclusiva competenza locale.

Art. 82

Richiesta

1. L'istanza di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito, ovvero deve contenere il testo integrale del provvedimento da sottoporre a consultazione popolare. Essa deve altresì indicare i soggetti promotori.

2. Nel caso di quesito interessante procedimenti già avviati dall'Amministrazione comunale, la richiesta di referendum deve essere presentata prima della conclusione del procedimento coinvolto dalla consultazione.

3. L'Organo elettivo competente in relazione all'oggetto del referendum, decide con atto motivato dalla salvaguardia di esclusivi interessi dell'Ente se sospendere o meno il procedimento di cui al comma 2° del presente articolo.

Art. 83

Limiti in ordine all'ammissibilità

1. La deliberazione del Consiglio che determina la effettuazione del referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non può concernere atti vincolati in base a disposizioni di legge, quanto ad obbligo di emanazione e quanto a contenuto.

2. Non è ammesso referendum su atti relativi a:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) approvazione del bilancio e programmazione finanziaria;
- c) istituzione di tributi e tariffe;
- d) nomina di membri della Giunta municipale, elezione del Sindaco o dei rappresentanti in enti, aziende od istituzioni;
- e) stato giuridico del personale degli uffici;
- f) minoranze etniche e religiose.

3. La richiesta di referendum è inoltre inammissibile allorché lo svolgersi della consultazione sia incompatibile con il rispetto dei termini perentori previsti dalle leggi per il perfezionarsi del procedimento, ovvero sia incompatibile con il rispetto di termini perentori previsti dalla legge per procedure di finanziamento non surrogabili.

Art. 84

Giudizio sull'ammissibilità

1. Circa l'ammissibilità del referendum decide una commissione costituita dal Segretario Generale, che la presiede, e due esperti in materia giuridica designati uno dalla Giunta comunale sentiti i capi gruppo e uno dal comitato promotore.
2. Sull'ammissibilità la commissione decide a maggioranza assoluta.
3. Il giudizio deve riguardare unicamente la verifica della sussistenza in concreto dei requisiti di ammissibilità di cui al presente Statuto.
4. La commissione è nominata dal Sindaco e decide nel termine di venti giorni dal deposito della richiesta contenente il quesito o la bozza di provvedimento di cui all'art. 82.

Art. 85

Raccolta delle firme

1. La procedura referendaria ha inizio con il deposito della richiesta di referendum e l'unito testo del quesito o della bozza di provvedimento presso la segreteria del Comune che deve rilasciare i moduli di cui al 2° comma entro i trenta giorni successivi alla pronuncia, ove positiva, della commissione di cui all'art.84.
2. Il quesito referendario deve essere sottoscritto dai soggetti di cui al 5° comma, in calce ad appositi moduli da richiedersi alla segreteria comunale e vidimati dal Segretario Comunale. Ciascuna firma deve essere autenticata nelle forme di legge.
3. La raccolta delle firme non può durare oltre trenta giorni dalla data di ritiro dei moduli di cui al presente articolo; entro tale data devono essere depositate presso la Segreteria del Comune i moduli firmati.
4. La Commissione di cui all'art. 84 verifica la validità delle firme raccolte ed il loro numero.
5. Il referendum è indetto dal sindaco allorché ne faccia richiesta almeno un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e dei residenti maggiorenni anche se sprovvisti di cittadinanza italiana.

Art. 86

Campagna elettorale

1. La campagna elettorale deve svolgersi in modo tale da garantire la più ampia conoscenza della questione o dell'atto oggetto di referendum. A tal fine potranno essere utilizzati manifesti, volantini e stands per l'informazione e la documentazione del pubblico.

Art. 87

Votazione

1. Hanno diritto di voto, oltre ai residenti ed iscritti nelle liste elettorali, per i referendum consultivi, anche i membri della comunità privi della cittadinanza italiana in possesso della residenza che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno della votazione.

Art. 88

Efficacia

1. Il referendum non è valido se non ha votato la maggioranza degli aventi diritto e prevale l'opinione che ha riportato il consenso della maggioranza dei votanti.

2. L'Organo elettivo competente ha l'obbligo di tenere conto dei risultati del referendum, motivando adeguatamente nel caso ritenga di doversi discostare dall'esito della consultazione.

Art. 89

Regolamento

1. Le modalità ed i limiti di esercizio del potere di proporre referendum nonché le modalità di attuazione sono disciplinate da apposito regolamento. Questo dovrà comunque prevedere forme tali da non dar luogo ad inutili aggravii di procedura.

2. Fermi restando i principi della personalità e della segretezza del voto, le operazioni di voto sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente in base a criteri di economicità; può essere altresì contemplato l'ausilio dei mezzi tecnologici più idonei.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 90

Efficacia dello Statuto

1. Le norme del presente Statuto prevalgono, nei limiti dei principi fissati dalle leggi ed in assenza di specifica disposizione legislativa, su ogni norma di legge, regolamento od atto amministrativo generale.

2. Esse inoltre integrano, in quanto compatibili, le norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo generale relative a materie oggetto di disciplina statutaria.

Art. 91

Interpretazione dello Statuto

1. Le norme del presente Statuto si interpretano secondo l'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice Civile.

Art. 92

Revisione dello Statuto

1. La revisione statutaria può essere proposta da:
almeno di un quinto degli abitanti del Comune;
almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

2. La proposta di revisione statutaria deve contenere l'indicazione della norma di cui si chiede la revisione e recare un'adeguata motivazione esplicativa.

3. Qualora la proposta di revisione sia avanzata dai soggetti di cui alla lettera a) del 1° comma le firme degli iscritti alle liste elettorali sono raccolte con le medesime modalità previste per la proposta di cui al precedente art. 79.

4. La proposta di revisione avanzata dai cittadini è presentata mediante deposito presso la Segreteria del Comune, corredata dalle firme dei proponenti.

5. Il Consiglio comunale pone in discussione le proposte di cui al presente articolo entro le prime tre sedute successive alla presentazione delle stesse, e comunque non oltre tre mesi da tale data.

6. Ove il Consiglio comunale ritenga opportuno procedere, può avvalersi di una commissione per l'istruttoria della proposta secondo forme e modalità che stabilirà di volta in volta.

Art. 93

Regolamenti d'attuazione

1. I regolamenti di attuazione del presente Statuto, obbligatori per legge, saranno approvati dal Consiglio Comunale entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.